

# COMUNE DI CAMPEGINE

## PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

\*\*\*\*\*

**N. 18 DEL 07/09/2020**

**OGGETTO:**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU) – APPROVAZIONE**

---

L'anno DUEMILAVENTI addì SETTE del mese di SETTEMBRE alle ore 19:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
Artioli Giuseppe	Presidente	P
Cocconi Marco	Consigliere	P
Lanzi Cristina	Consigliere	P
Fontanesi Daniele	Consigliere	P
Magnani Simona	Consigliere	P
Brugnoli Cesare	Consigliere	P
Lusetti Stefano	Consigliere	P
Bonori Elisa	Consigliere	A
Bonazzi Cecilia	Consigliere	P
Menozzi Daniele	Consigliere	P
Spano' Alessandro	Consigliere	P
Bonazzi Stefania	Consigliere	A
Righi Ivan	Consigliere	P

Presenti: 11	Assenti: 2
--------------	------------

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe D'urso Pignataro.  
Il Sig. Avv. Giuseppe Artioli, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

-----

C.C. N. 18 DEL 07.09.2020

Presenti n. 11 Consiglieri

LA SEDUTA SI SVOLGE IN VIDEOCONFERENZA A CAUSA EMERGENZA COVID-19

**Omissis**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014;

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- Imposta Municipale Unica (IMU)
- Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI)
- Tassa sui Rifiuti (TARI) ;

così come regolamentato dai commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 s.m.i.:

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

DATO ATTO che l'art. 52 D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VISTA la Legge di bilancio per l'anno 2020 – L. n. 160 del 27/12/2019 – art. 1, commi 738 e seguenti – con la quale – a decorrere dall'anno 2020:

- la IUC – Imposta comunale unica – di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui rifiuti (TARI);
- l'Imposta municipale propria (IMU) è riscritta e disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi dal 739 al 783;
- sono abrogati in tema di IMU: l'articolo 8, ad eccezione del comma 1, e l'articolo 9, ad eccezione del comma 9, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23; l'articolo 13, commi da 1 a 12-ter

e 13-bis, del DL 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214; in tema di IUC sono abrogati: il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'Imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI (Tributo per i servizi indivisibili), restando ferme le disposizioni che disciplinano la TARI, e sono altresì abrogate le disposizioni incompatibili con l'IMU disciplinata dalla presente legge;

#### VISTI

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";*
- l'art. 1, comma 779, della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, prevede che: *"Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno 2020";*

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita dai comuni dalla legge procedere all'approvazione del regolamento dell'IMU al fine di rendere l'applicazione del tributo in questione confacente alle realtà economico, sociale ed ambientale, presenti in questo Comune;

DATO ATTO che, in base a quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2019, è stato differito al 31/3/2020 il termine per deliberare il bilancio di previsione 2020/2022 degli Enti locali, termine ulteriormente differito al 30/4/2020 con decreto del 28/2/2020, al 31/05/2020 con decreto legge n.18 del 17/03/2020, successivamente al 31/07/2020 durante la conversione del Decreto 18/2020 nella Legge 27/2020, e ulteriormente differito al 30/09/2020 nel art. 107 della legge di conversione del DL 34/2020. ;

RICHIAMATO l'attuale Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 13/03/2007, e successive modifiche ed integrazioni;

#### CONSIDERATO che:

- si rende necessario approvare un nuovo Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU), ai sensi della nuova disciplina sull'IMU disposta dalla L. n. 160 del 27/12/2019, in continuità con il precedente regime normativo e regolamentare;
- il nuovo Regolamento va a riprendere il precedente Regolamento IMU adeguandolo alla predetta normativa;

RICORDATO che:

- il comma 767, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, prevede: *“Le aliquote e i Regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del Regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente”*;
- il comma 15, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360...”*;
- il comma 15-ter, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito nella L. n. 214/2011, prevede: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'Imposta di soggiorno, dall'Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'Imposta municipale propria (IMU) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

ESAMINATO lo schema di regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) – in allegato, così come normata dall'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2020”, allegato alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di IMU istituita dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l'art. 42, comma 2, lettera f) che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

ACQUISITO il parere dell'Organo di revisione al prot. 7274 del 11.08.2020, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e tecnico-contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Menozzi – Spanò – Righi) espressi nelle forme di legge;

## **D E L I B E R A**

per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) DI CONFERMARE quanto esposto in premessa, che si intende qui integralmente riportato;
- 2) DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) – in allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto – che entra in vigore a partire dal 1/1/2020;
- 3) DI PROVVEDERE pertanto alla pubblicazione del Regolamento, sul sito internet istituzionale del Comune e sul Portale del federalismo fiscale;

E, quindi, con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi:

## **D E L I B E R A**

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 del D.Lgs.267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

**Il Sindaco**

Avv. Giuseppe Artioli

**Il Segretario Comunale**

Dott. Giuseppe D'urso Pignataro



# Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

---

## **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 17 DEL 07/08/2020**

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 07/08/2020

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -  
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE  
RISORSE**

Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.



# Comune di Campegine

## Provincia di Reggio nell'Emilia

---

### **PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 17 DEL 07/08/2020**

**OGGETTO:** REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 07/08/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO**

Burani Nicola / ArubaPEC S.p.A.

**COMUNE DI CAMPEGINE**  
**PROVINCIA DI REGGIO EMILIA**

\*\*\*\*\*

---

---

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 18 del 07/09/2020 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 10/09/2020

SEGRETARIO COMUNALE  
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

/ INFOCERT SPA

---

---

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 07/09/2020

SEGRETARIO COMUNALE  
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

/ INFOCERT SPA

---

---

La presente deliberazione è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 10/09/2020 al 25/09/2020  
E divenuta ESECUTIVA il 07/09/2020 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 10/09/2020

SEGRETARIO COMUNALE  
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE /

INFOCERT SPA





**COMUNE DI CAMPEGINE**  
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA  
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
(IMU)**

Approvato dal Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ con deliberazione num. \_\_\_\_

Articolo 1 – Ambito di applicazione e scopo del Regolamento.....	3
Articolo 2 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili.....	3
Articolo 3 - Riduzione della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.....	3
Articolo 4 – IMU per le unità collabenti .....	5
Articolo 5– Alloggi posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari .....	5
Articolo 6 – Modalità di versamento.....	5
Articolo 7 – Incentivi per l'attività di controllo .....	6
Articolo 8- Entrata in vigore .....	6

## **Articolo 1 – Ambito di applicazione e scopo del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria – IMU ed è adottato nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dalla legge.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti e le norme del Regolamento Generale delle Entrate Tributarie comunali, approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 11 del 13/03/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

## **Articolo 2 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili**

1. La base imponibile IMU per le aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo dell'Ufficio Tributi, la Giunta Comunale approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale.
3. Nel caso in cui il contribuente, ai fini del versamento dell'imposta, abbia utilizzato un valore imponibile non inferiore a quello determinabile applicando i valori adottati dalla Giunta Comunale per il corrispondente anno d'imposta, l'Ufficio si riserva la facoltà di contestare il valore assunto dal contribuente qualora emergano elementi di diversa natura idonei, a rappresentare in maniera più congrua il valore venale in comune commercio dell'area fabbricabile.
4. Al fine della semplificazione dell'attività di accertamento da parte dell'Ufficio, la determinazione del valore imponibile delle aree fabbricabili viene effettuata, prioritariamente, applicando il valore medio orientativo di mercato adottato per l'anno di competenza. Spetta al Responsabile del procedimento valutare l'opportunità di redigere apposita perizia di stima nel caso le caratteristiche peculiari dell'area portino al discostarsi, in modo significativo, dal valore medio orientativo deliberato.

## **Articolo 3 - Riduzione della base imponibile per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o in una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (articolo 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (articolo 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380), ed ai sensi del regolamento urbanistico edilizio comunale e delle leggi della Regione Emilia-Romagna vigenti in materia di classificazione degli interventi edilizi. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

L'agevolazione non si applica ai fabbricati oggetto di interventi demolizione o di recupero edilizio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed f), D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380, in quanto la relativa base imponibile va determinata con riferimento al valore dell'area edificabile<sup>14</sup> senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

3. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo è tenuto a presentare all'Ufficio Tributi la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità e di non utilizzo del fabbricato, rispetto a quanto previsto dal precedente comma 2. Ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione di cui al precedente comma 1, e a pena di decadenza del beneficio fiscale, alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata apposita documentazione, anche fotografica, attestante le condizioni di inagibilità/inabitabilità e non utilizzo dell'immobile. Successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva il personale dell'Ufficio Tecnico comunale avrà facoltà di provvedere ad accertare la sussistenza dei requisiti anche attraverso sopralluogo che il proprietario si impegna ad autorizzare, pena la decadenza dell'eventuale beneficio. Nel caso sia confermato il diritto all'agevolazione, esso avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al primo periodo del presente comma. Nell'ipotesi contraria, l'Ufficio Tributi provvederà ad emettere apposito provvedimento di diniego del diritto all'agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.

4. Nel caso di emissione di ordinanze sindacali che attestino condizioni di inagibilità o inabitabilità del fabbricato, l'agevolazione fiscale di cui al precedente comma 1 è ammessa solo nel caso siano rispettati i requisiti di cui al precedente comma 2 da attestare secondo le procedure indicate dal precedente comma 3.

5. Qualora l'applicazione del beneficio fiscale sia confermata dall'Ufficio, la dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 3, esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione, comporterà il versamento integrale dell'imposta a far tempo dal verificarsi dell'evento e l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.

6. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate.

7. Nel caso in cui l'agevolazione sia confermata dall'Ufficio Tributi, la condizione di inagibilità o inabitabilità ha valenza esclusivamente fiscale, non comportando, quindi, la automatica decadenza di certificazioni di abitabilità/agibilità, o in altro modo definite, a suo tempo rilasciate dai competenti uffici tecnici comunali.

8. Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni assunte in sede di approvazione della delibera di approvazione

9. Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili (sino al 31/12/2011), il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n. 504 del 1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti (presentazione della Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentazione della dichiarazione di variazione ICI al fine di comunicare lo stato di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo) e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della

base imponibile) anche ai fini IMU dal 01/01/2020 senza soluzione di continuità, sempreché i fabbricati continuino ad essere posseduti dallo stesso soggetto passivo e soddisfino i requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal precedente comma 2. In tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU confermativa del possesso dei requisiti.

#### **Articolo 4 – IMU per le unità collabenti**

1. Per le unità collabenti, classificate catastalmente nella categoria F2, l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 746, della Legge n. 160/2019, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico-edilizie.

#### **Articolo 5– Alloggi posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. E' considerata abitazione principale ai fini IMU l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

2. Ai fini dell'equiparazione di cui al precedente comma, il soggetto passivo deve presentare al Comune apposita comunicazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui intende iniziare ad applicarla. Tale comunicazione è valida anche per gli anni successivi, a condizione che non intervengano modificazioni che comportino la perdita dei requisiti richiesti.

#### **Articolo 6 – Modalità di versamento**

1. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Si considerano validi, tuttavia, i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta dovuta relativa all'immobile condiviso e ne sia data comunicazione scritta all'Ente impositore entro l'anno in cui viene effettuato il versamento.

2. La norma di cui al comma precedente, secondo periodo, si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta pregressi.

3. Per la determinazione dei mesi di possesso si computa per intero il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, o comunque per la maggior parte del mese. Nel caso il periodo di possesso si equivalga, tenuto conto che il giorno di trasferimento del possesso si deve computare in capo al ricevente, l'imposta del mese di trasferimento resta interamente a carico del ricevente e non a carico del cedente.

## **Articolo 7 – Incentivi per l'attività di controllo**

1. Se previsto e consentito dalla legge, l'attività di controllo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'Imposta municipale propria, potrà essere incentivata a favore del personale addetto, con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

## **Articolo 8- Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.